



# UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Sede: 00184 ROMA – Via Cesare Balbo, 43 Tel: 06/47824327 – Fax: 06/47886945

<http://www.segretarienticali.it/>

e-mail: [unscp@mail.nexus.it](mailto:unscp@mail.nexus.it)

*Esecutivo Nazionale*

Genova, 14 settembre 2004

**Oggetto:** Sentenza del Tar Lazio n. 3039/1999, del Consiglio di Stato n. 1845/2001, del TAR Lazio n. 2514/2002, nonché tutte le altre sentenze dei vari TAR di tutta Italia (Liguria, Veneto, Lombardia, ecc.). – Effetti e conguagli sulla 13<sup>^</sup> mensilità.

## NOTA INTERPRETATIVA

La sentenza ormai definitiva del TAR Lazio n. 2514/2002, nonché le sentenze del TAR Lazio n. 3039/1999, del Consiglio di Stato n. 1845/2001, nonché tutte le altre sentenze dei vari TAR di tutta Italia (Liguria, Veneto, Lombardia, ecc.), che hanno deciso sui ricorsi avverso la circolare del Ministero dell'Interno del 18/07/1997 n. 19 e sui conseguenti Atti e/o Decreti Prefettizi applicativi, hanno statuito che, in riferimento al Contratto Collettivo Nazionale 1994/1997 riguardante i Segretari Comunali e capi(ex qualifica direttiva), non é legittimo suddividere le voci retributive stipendiali in emolumenti fondamentali ed emolumenti accessori.

Pertanto, per i segretari, a differenza delle altre categorie di lavoratori del comparto Ministeri, tutte le voci fisse e continuative devono essere considerate fondamentali. Rientrano quindi tra queste tutte quelle che i citati Decreti Prefettizi avevano incluso nella parte “*accessori*” e in particolare:

- l'indennità di direzione per l'intero importo spettante;
- l'assegno *ad personam*;
- l'incremento personale dell'indennità di direzione (art. 5 accordo integrativo del 14/09/1995)

Per effetto di tale inserimento i Segretari Comunali (non generali) destinatari delle sentenze dei TAR hanno titolo al ricalcolo di tutte quelle voci retributive che anteriormente erano state paramtrate alle sole retribuzioni cosiddette “*fondamentali*”.

E' questo il caso:

- della retribuzione aggiunta per i titolari di convenzioni;
- del calcolo della 13<sup>^</sup> mensilità;
- del calcolo compenso orario per lavoro straordinario;
- dei diritti di rogito.

Poiché il CCNL di che trattasi è entrato in vigore a regime dall'01/12/1995, i calcoli degli arretrati dovranno essere eseguiti a partire da tale data e fino al 31/12/1997. A decorrere

dall'01/01/1998 è in vigore il contratto attuale che comunque, per il primo periodo, è influenzato dal trascinarsi degli importi finali relativi alla chiusura dell'anno precedente.

Diversi Segretari, però, segnalano che taluni uffici Comunali, preposti alla liquidazione dei conguagli, sostengono che il ricalcolo della 13<sup>a</sup> mensilità non debba tenere conto della quota riferita alla "indennità di direzione" in quanto è corrisposta per "dodici mensilità", ai sensi del punto 3 dell'accordo integrativo 14/09/1995 in riferimento all'art. 40 del CCNL 16/05/1995.

Anche a tacere del fatto che, vertendo tale questione su una interpretazione contrattuale, la verifica può essere eseguita solo dalle parti firmatarie, il dubbio espresso non può essere condiviso per motivi sostanziali.

E' arbitrario correlare la dicitura indennità di direzione "*corrisposta per dodici mesi*" con l'asserzione della sua esclusione dal calcolo della 13<sup>a</sup> mensilità. In effetti, in sede contrattuale, tale indicazione era stata inserita per rimarcare la differenza rispetto alla "*indennità di funzione e coordinamento*", che il precedente contratto collettivo attribuiva per sole undici mensilità (ne era escluso il mese di ferie), proprio per affermarne con forza la sua natura di emolumento fisso e continuativo.

La conferma di quanto sopra affermato si ha proprio dall'esame dei Decreti Prefettizi con i quali erano state definite le posizioni stipendiali di tutti i Segretari Comunali. In tutti quanti essi si legge che la quota ritenuta fissa e fondamentale dell'indennità di direzione (ad es. L. 6.000.000 per i Segretari con più di 15 anni di anzianità) è utile ai fini del calcolo della 13<sup>a</sup> mensilità. E' chiaro e consequenziale che la stessa autorità governativa ne aveva escluso il computo solo per la parte ritenuta accessoria dell'indennità e, poiché allo stato attuale le sentenze dei TAR di cui all'oggetto hanno riportato tutta intera l'indennità di direzione nella parte fondamentale della retribuzione, essa deve contribuire per intero anche al calcolo della retribuzione aggiunta.

Il componente dell'Esecutivo Nazionale  
delegato alla contrattazione  
(Ettore MONZU')